

N. R.G. xxx/2020

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
La Corte d'Appello di Napoli  
sezione terza civile**

composta da:

Dott. Michele Caccese, Presidente  
Dott.ssa Maria Casaregola, Consigliere rel. ed est.  
Dott.ssa Rosaria Morrone, Consigliere

all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. xxx/2020 R.G. promossa da

**CESSIONARIA**, e per essa, quale mandataria, **SERVICER**

APPELLANTI -

**E**

**FIDEIUSSORE N.1**

APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE -

**FIDEIUSSORE N.2**

**BANCA**

APPELLATI

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. xxxx/2019 del Tribunale di Nola RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

**§ 1. Il giudizio di primo grado.**

**FIDEIUSSORI** proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. xxx/2009, emesso dal Tribunale di Nola su istanza di **BANCA** con il quale era stato ingiunto a **FIDEIUSSORE N. 2** e **FIDEIUSSORE N. 3**, quali fideiussori di **DEBITRICE SPA**, di pagare, in solido tra loro, la somma di euro 7.500.000, e a **FIDEIUSSORE N. 1**, fideiubente della medesima società, di pagare, sempre in via solidale, la somma di euro 1.723.000,00, il tutto con gli interessi legali dal 18.2.2009; detti importi risultavano dovuti stante il maggior debito maturato dalla debitrice principale in relazione a plurimi rapporti di conto corrente (nn. xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx e xxxxxx) nonché ai finanziamenti n. xxxxxx e n. xxxxxx8.

Preliminarmente **FIDEIUSSORE N. 2** disconosceva le sottoscrizioni apposte alle scritture del 7.2.2006 e del 14.2.2006, con cui il massimale della fideiussione era stato incrementato da euro 5.000.000,00 ad euro 7.500.000,00, e **FIDEIUSSORE N. 1** disconosceva la firma apposta alla dichiarazione unilaterale del 30.6.1992, con cui aveva prestato garanzia entro il limite di lire 1.500.000.000, nonché alla successiva scrittura di incremento del massimale ad euro

1.723.000,00. La **FIDEIUSSORE N. 1** deduceva, altresì, che la fideiussione rilasciata in data 1.6.1982, essendo illimitata, era divenuta inefficace per effetto dell'entrata in vigore della L. 154/1992 e che ogni credito nei suoi confronti si era prescritto per decorso del termine decennale.

Tutti gli opposenti lamentavano: l'insufficienza della documentazione allegata in sede monitoria; l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, di interessi non pattuiti o comunque usurari, nonché di spese e commissioni prive di valida pattuizione; l'uso improprio dei conti anticipi, ritenuto funzionale a occultare un'abusiva concessione di credito in violazione dell'art. 1956 c.c.; l'erronea qualificazione delle garanzie prestate come autonome. Concludevano, pertanto, chiedendo di dichiarare inesistente, illegittimo, incerto, illiquido ed inesigibile il credito azionato, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, e la rideterminazione dei saldi al netto delle appostazioni illegittime. Vinte le spese, da distrarsi.

**BANCA** costituendosi, contestava la fondatezza dell'opposizione per cui concludeva per il suo rigetto; in subordine, chiedeva, nell'ipotesi di riconoscimento dell'apocriefa delle sottoscrizioni di **FIDEIUSSORE N. 2** e di **FIDEIUSSORE N. 1**, la loro condanna al pagamento del medesimo importo portato dal decreto ingiuntivo, ovvero di quello che fosse risultato dovuto anche a titolo di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. per violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. Vinte le spese.

Il giudizio, dichiarato interrotto per effetto del decesso di **FIDEIUSSORE N. 3**, veniva riassunto ad istanza di **FIDEIUSSORE N. 2** e **FIDEIUSSORE N. 1**, suoi eredi.

Istruita la causa mediante c.t.u. grafologica e contabile, nella comparsa conclusionale gli opposenti eccepivano la nullità delle fideiussioni per contrasto con l'art. 2 L. 287/1990, essendo esse frutto di intese anticoncorrenziali, come accertato con provvedimento della Banca di Italia del 2.5.2005; inoltre, deducevano che la garanzia prestata da **FIDEIUSSORE N. 2**, se valida, doveva intendersi limitata alla somma di euro 5.000.000,00, essendo la scrittura di incremento del massimale risultata apocriefa, mentre quella rilasciata da **FIDEIUSSORE N. 1**, in quanto risultata a lei non riferibile, doveva ritenersi inesistente o, comunque nulla, perché priva di massimale.

Con sentenza n. 2612/2019, pubblicata il 27.12.2019, il Tribunale, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava gli opposenti fideiussori, in solido tra di loro e nei limiti del massimale per ciascuno di essi indicato in parte motiva, a pagare, in favore di **BANCA** la complessiva somma di euro 6.747.386,26, oltre interessi al tasso legale dal 18.2.2009; quanto alle spese di lite, le compensava nella misura della metà e condannava **BANCA** a pagare, in favore di **FIDEIUSSORE N. 2** e di **FIDEIUSSORE N. 1** e al netto della compensazione, la somma di euro 10.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Omissis, dichiaratosi anticipatario; infine, poneva le spese sostenute per le consulenze d'ufficio, già liquidate con separati decreti, definitivamente a carico di ciascuna parte in quote uguali.

Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando che:

- le garanzie prestate non erano autonome, in quanto alla clausola di pagamento "*a prima richiesta*" non si accompagnava la contestuale rinuncia ad opporre eccezioni; pertanto, trattandosi di fideiussioni omnibus, si applicava l'art. 1945 c.c., che prevede che il fideiussore possa opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacità, per cui andava riconosciuta, in favore dei fideiussori, la facoltà di opporre al creditore le eccezioni relative all'anatocismo, agli interessi usurari ed alle commissioni e spese non pattuite;

- l'eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust era infondata, in quanto gli opposenti, sollevandola soltanto nella comparsa conclusionale, non avevano

provato l'esatta corrispondenza delle fideiussioni al contenuto dell'intesa anticoncorrenziale, atteso che il provvedimento della Banca d'Italia, costituente atto amministrativo (e, quindi, non soggetto al principio "iura novit curia"), non era stato prodotto nei termini di cui all'art. 183 c.p.c.; inoltre, le azioni dirette all'accertamento della nullità da intesa anticoncorrenziale rientravano nella competenza funzionale della Corte d'Appello ex art. 33 L. 287/1990;

- la fideiussione di **FIDEIUSSORE N. 3**, non disconosciuta, era valida ed efficace sino all'importo di euro 7.500.000,00, mentre quella a nome di **FIDEIUSSORE N. 2** andava limitata all'importo originario di euro 5.000.000,00, in quanto la consulenza grafologica aveva concluso che le sottoscrizioni degli atti di incremento del massimale non erano autentiche; quanto a **FIDEIUSSORE N. 1**, andava riconosciuto il massimale di euro 1.723.000,00 atteso che, seppure la firma apposta alla dichiarazione del 30.6.1992 non era autentica, la successiva scrittura - che richiamava sia la fideiussione per un importo illimitato prestata in data 1.6.1982 e non disconosciuta, sia quella disconosciuta del 30.6.1992 - era certamente riconducibile alla stessa **FIDEIUSSORE N. 1**, per cui doveva ritenersi che "quest'ultima (avesse) se non riconosciuto, quantomeno ratificato il contenuto della precedente scrittura di fissazione del massimale";

- sulla base del ricalcolo effettuato dall'ausiliario, esenti da vizi e contraddizioni, il credito complessivo della banca ammontava ad euro 6.747.386,26 alla data del 18.2.2009;

- quanto alla regolamentazione delle spese, l'accoglimento solo parziale dell'opposizione giustificava la compensazione nella misura della metà; per il residuo andavano liquidate in favore degli opposenti, tenuto conto dei parametri fissati dal D.M. n. 55/14; per lo stesso motivo, le spese di c.t.u. andavano poste definitivamente a carico delle parti in quote uguali.

## § 2. Il giudizio d'appello.

Con atto notificato il 12 e il 13.2.2020 ed iscritto a ruolo il 20.2.2020, **CESSIONARIA**, quale cessionaria del credito vantato da **BANCA** (come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8.8.2017 - seconda parte, n. 93), tramite la mandataria **SERVICER**, proponeva appello avverso la suddetta sentenza, chiedendone la riforma limitatamente al capo relativo alle spese. Al riguardo, motivava che il primo giudice aveva errato nel ritenere soccombente il creditore, dovendosi valutare la soccombenza avendo riguardo all'esito complessivo della lite, e che, in ogni caso, poiché il credito era stato riconosciuto nella percentuale dell'84,22%, la compensazione delle spese di difesa e di c.t.u. nella misura del 50% non rispettava il criterio della proporzionalità.

Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna degli opposenti al pagamento delle spese del procedimento monitorio, del giudizio di opposizione e della consulenza tecnica d'ufficio in via integrale ovvero secondo un criterio proporzionale, tenuto conto che il credito era stato confermato nella misura dell'84,22%. Vinte le spese del grado.

**FIDEIUSSORE N. 1**, costituendosi, eccepiva che l'appello era inammissibile, in quanto **CESSIONARIA** non era stata parte del giudizio di primo grado, per cui non era legittimata ad impugnare avuto riguardo al principio affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 22955/2015; nel merito, deduceva che il gravame era infondato, in quanto il primo giudice, stante la soccombenza reciproca, aveva correttamente esercitato il potere discrezionale conferito dall'art. 92 c.p.c.

Spiegava, quindi, appello incidentale avverso il capo della sentenza con cui era stata condannata a pagare, in favore di **BANCA** la complessiva somma di euro 6.747.386,26, oltre interessi al tasso legale dal 18.2.2009, in solido con gli altri fideiussori e nei limiti del massimale indicato in parte motiva, assumendo che il Tribunale aveva erroneamente rigettato:

a) l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 L. 287/1990, malgrado la garanzia prestata ricalcasse lo "schema" censurato dalla Banca d'Italia e la nullità potesse essere rilevata d'ufficio, tenuto conto, da un lato, della palese violazione di una norma imperativa e, dall'altro, del fatto che il provvedimento della Banca d'Italia costituiva un "fatto notorio", e che era erroneo il riferimento alla competenza funzionale della Corte d'Appello, trattandosi di un'eccezione volta a paralizzare la pretesa creditoria della banca;

b) l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione dell'art. 1938 c.c., atteso che, poiché il primo atto di limitazione non era stato sottoscritto da essa **FIDEIUSSORE N. 1**, come riconosciuto all'esito della

c) c.t.u. grafologica, l'originaria fideiussione illimitata rilasciata nel 1982 era divenuta invalida ed inefficace a decorrere dal 7.7.1992, siccome priva dell'importo massimo garantito, a sensi del combinato disposto degli artt. 10 e 11, ultimo comma, L. 154/1992; peraltro, la garanzia illimitata prestata avrebbe potuto conservare efficacia solo relativamente alle obbligazioni assunte da **DEBITRICE S.p.A.** precedentemente al 7.7.1992 e non ancora adempiute, ma essa **FIDEIUSSORE N. 1** aveva tempestivamente eccepito che tali obbligazioni (il cui onere della prova sarebbe spettato, comunque, alla Banca) erano, in ogni caso, estinte per prescrizione, in quanto **BANCA** aveva azionato il proprio credito solo nell'anno 2009, vale a dire ben 17 anni dal momento in cui avrebbe potuto esercitare il relativo diritto; il secondo atto di limitazione non poteva essere efficace siccome privo di data, per cui non consentiva di individuare il momento a decorrere dal quale la garanzia potesse considerarsi validamente "limitata", e quindi di identificare quali obbligazioni dovessero considerarsi "coperte" dalla garanzia fideiussoria; peraltro la Banca non aveva provato, nemmeno con indizi, la collocazione temporale del secondo atto di "limitazione", né aveva dedotto in merito alla esistenza ed entità dei crediti successivamente sorti nei confronti della società garantita.

Pertanto, concludeva chiedendo, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di **BANCA**, quale incorporante **BANCA** ricorrente in sede monitoria, il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale, con conseguente riforma della sentenza impugnata nella parte in cui l'aveva condannata al pagamento della somma di euro 1.723.000,00, con declaratoria di nullità della fideiussione. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione.

**FIDEIUSSORE N. 2** non si costituiva in giudizio.

Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di **BANCA** e notificato il relativo atto, con comparsa depositata in data 27.1.2023 si costituiva **BANCA** deducendo che, per effetto della cessione del credito in favore di **CESSIONARIA**, non era più titolare del rapporto controverso e di essere legittimata passiva solo eventuali domande di ripetizione di indebito. Ebbene, stante l'erronea richiesta di integrazione del contraddittorio, le spese processuali dovevano gravare su **FIDEIUSSORE N.1**.

Il fascicolo, originariamente assegnato alla settima sezione civile, veniva trasmesso alla terza sezione civile per effetto del provvedimento della Presidente della Corte in data 30.12.2024, siccome rientrante nell'arretrato rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi del P.N.R.R.

All'udienza del 10.12.2025, precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.

Nella comparsa conclusionale **FIDEIUSSORE N. 1** eccepiva che l'impugnazione proposta da **CESSIONARIA** era inammissibile anche perché quest'ultima non aveva provato di essere cessionaria del credito, insufficiente essendo, a tal fine, la pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

### § 3. Questioni preliminari.

Va dichiarata la contumacia di **FIDEIUSSORE N. 2**, che non si è costituito nel presente giudizio malgrado la notifica dell'atto di citazione in appello presso i difensori costituiti nel giudizio di primo grado.

Va disattesa l'eccezione di assenza di titolarità del credito in capo a **CESSIONARIA** atteso che dall'avviso di cessione risulta con chiarezza che le sono stati ceduti tutti i crediti vantati dalla cedente per operazioni bancarie concluse tra il 1975 ed il 2016 nei confronti di persone fisiche e giuridiche, tra cui rientrano anche quelli azionati con il ricorso monitorio esitato nel decreto XXX/2009, poi opposto. Peraltro, la stessa cedente, costituendosi, ha confermato l'avvenuta cessione, per cui l'eccezione sollevata è destituita di qualsivoglia fondamento.

### § 4. Analisi dell'appello principale.

L'appello proposto dalla cessionaria è inammissibile e tale va dichiarato.

L'art. 111, comma IV, c.p.c., secondo cui la sentenza pronunciata contro l'alienante del credito litigioso spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare, anche se non intervenuto nel processo, regola gli effetti che incidono sulla situazione sostanziale, ma non opera con riguardo agli effetti di rito, tra i quali è compresa la condanna alle spese, la quale concerne solo le parti processuali. Conseguentemente, il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che partecipi solo al giudizio di appello, non è legittimato a proporre appello incidentale con riguardo al capo relativo alle spese del giudizio di primo grado (v. Cass. civ., sez. I, 10.11.2015, n. 22955), come non può avvalersi della sentenza favorevole al suo dante causa nella parte in cui il provvedimento reca condanna alle spese della controparte rimasta soccombente, le quali spettano solo al suo dante causa che le ha effettivamente sostenute (Cass. civ., sez. III, 31.10.2005, n. 21107).

Dall'applicazione dei suddetti principi al caso di specie deriva che **CESSIONARIA**, successore a titolo particolare dell'opposta, non ha titolo ad impugnare la pronuncia sulle spese relativa al giudizio di primo grado al quale essa è estranea, dovendosi riconoscere la relativa legittimazione in capo a **BANCA** che, dal canto suo, ha prestato acquiescenza. Ne deriva che l'appello principale è inammissibile.

### § 5. Analisi dell'appello incidentale.

Il primo motivo, con cui **FIDEIUSSORE N. 1** ha dedotto l'erroneo rigetto dell'eccezione di nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 L. 287/1990, è infondato.

Il Collegio, pur non condividendo gli assunti del primo giudice in ordine al giudice competente quando l'invalidità sia fatta valere in via di eccezione (come nel caso di specie), siccome in questa eventualità il Tribunale è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale (v. Cass. civ., sez. VI -I, ord. 2.2.2023, n. 3248), osserva che la fideiussione può qualificarsi come fideiussione "a valle" dell'intesa anticoncorrenziale vietata ex art. 2 L. 287 cit. ed accertata dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005 solo se successiva a detta intesa ed antecedente al suddetto provvedimento, che ha natura di atto amministrativo - con conseguente inapplicabilità del principio iura novit curia (v. Cass. civ., sez. I, ord. 19.3.2025, n. 7387) - e non costituisce fatto notorio, sicché va prodotto, unitamente al modulo predisposto dall'ABI nel 2003, entro il secondo termine di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. (Cass. civ., sez. I, 15.7.2024, n. 19401). Ebbene, poiché l'eccezione sollevata dalla

**FIDEIUSSORE N. 1** non è stata sollevata nei suddetti termini, non vi sono ragioni per il suo accoglimento.

*Ad abundantiam*, va rilevato che le Sezioni Unite hanno qualificato come parziale la nullità dei contratti di fideiussione riproducenti lo schema ABI, siccome limitata alle sole clausole (2, 6 e 8) inserite nelle fideiussioni omnibus stilate secondo il modello ABI negli anni 2002-2005, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (v. sent. 30.12.2021 n. 41994).

Il secondo motivo dell'appello incidentale è parimenti infondato.

L'assunto che la garanzia prestata con l'atto di fideiussione illimitata del 1982 si sia estinta per prescrizione siccome divenuta inefficace dal 7.7.1992 per mancata indicazione dell'importo massimo garantito, stante l'apocriefa della sottoscrizione apposta sull'atto in data 30.6.1992 di fissazione del limite di lire 1.500.000.000, non è condivisibile: invero, il diritto del creditore nei confronti del fideiussore non sorge per effetto della mera stipulazione del contratto di garanzia, ma solo alla scadenza dell'obbligazione garantita, sicché il termine di prescrizione del diritto della banca di avvalersi della garanzia fideiussoria decorre dalla data in cui il debito garantito è divenuto esigibile, stante la natura tipicamente accessoria della fideiussione.

Tanto premesso, la *fideiussione omnibus* senza limitazione di importo stipulata nel 1982 è efficace non solo per i debiti verso la banca sorti a carico del debitore principale prima del 7.7.1992, ma anche per quelli successivi, per effetto della comunicazione indirizzata alla banca sottoscritta dalla **FIDEIUSSORE N. 1**, contenente la fissazione del limite massimo della garanzia fideiussoria pari ad euro 1.723.000,00, irrilevante essendo la mancanza della data atteso che la **FIDEIUSSORE N. 1** ha inteso garantire nei limiti del suddetto importo tutte le obbligazioni già assunte o che, comunque, sarebbero state assunte in futuro.

§ 6. Le spese di lite.

Avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla marcata differenza tra il valore della pretesa veicolata con l'appello principale e quello della pretesa affidata al gravame incidentale, nel rapporto processuale tra **CESSIONARIA** e **FIDEIUSSORE N. 1** le spese di lite vanno compensate nella misura di  $\frac{1}{4}$ , con condanna di **FIDEIUSSORE N. 1** a pagare i restanti  $\frac{3}{4}$ , liquidati come in dispositivo applicando i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 1.000.000,00 ed euro 2.000.000,00.

Nel rapporto processuale tra **BANCA** e **FIDEIUSSORE N. 1**, le spese vanno compensate nella stessa misura, atteso che la banca non ha contrastato l'appello principale, e vanno poste a carico della **FIDEIUSSORE N. 1** per i restanti  $\frac{3}{4}$ , liquidati applicando i parametri minimi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause rientranti nel medesimo scaglione, in considerazione del modesto impegno professionale profuso.

Va dato atto in dispositivo della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del gravame.

#### **P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe, definitivamente pronunciando, così decide:

- a) dichiara la contumacia di **FIDEIUSSORE N. 2**;
- b) dichiara inammissibile l'appello principale;
- c) rigetta l'appello incidentale;

*Sentenza, Corte di Appello di Napoli, Pres. Caccese – Rel. Casaregola, n. 3446 del 8.5.2026*

- d) compensa le spese di lite nella misura di  $\frac{1}{4}$  tra **CESSIONARIA** e **FIDEIUSSORE N. 1** e condanna quest'ultima al pagamento, in favore della prima, dei restanti  $\frac{3}{4}$ , liquidati in euro 603,00 per esborsi ed in euro 25.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- e) compensa le spese di lite nella misura di  $\frac{1}{4}$  tra **BANCA** e **FIDEIUSSORE N. 1** e condanna quest'ultima al pagamento, in favore della prima, dei restanti  $\frac{3}{4}$ , liquidati in euro 12.750,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- f) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di **CESSIONARIA** e di **FIDEIUSSORE N. 1**, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello principale e di quello incidentale.

Napoli, 6.5.2026

Il Consigliere rel. ed est., Il Presidente

Dott.ssa Maria Casaregola, Dott. Michele Caccese

EX PARTE